



**CITTA' DI VITTORIA**  
**CONSIGLIO COMUNALE**

**VERBALE N. 93 DEL 15.05.2018**

**[ORIGINALE]**

*Le dichiarazioni rese dai Consiglieri comunali sono inserite nel presente verbale se espressamente chiesto dagli stessi (art. 46, comma 3, dello Statuto comunale).*

*Il resoconto della seduta è custodito in formato audio digitale dalla Segreteria del Consiglio Comunale che ne cura la conservazione e l'integrità.*

**OGGETTO:** Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. A) del D.L.vo. n. 267/2000 afferente la corresponsione di somme in favore della sig.ra Battaglia Salvina in virtù della sentenza n. 142/17, munita di formula esecutiva pronunciata dal GDP di Vittoria avente ad oggetto: Risarcimento danni da insidia stradale

Addì quindici Maggio duemiladiciotto, nella sala delle adunanze, su disposizione del Presidente del Consiglio avv. Andrea Nicosia, è chiamato a riunirsi, alle ore 19.00, in seduta di seconda convocazione, il Consiglio comunale di cui sono componenti in carica i consiglieri:

<b>Se La Ami La Cambi</b>	<b>Riavvia Vittoria</b>	<b>Forza Italia</b>	<b>Mo. 5 stelle</b>	<b>Nuove Idee I Democratici</b>	<b>Partito Democratico</b>	<b>Gruppo Misto</b>
Cannata, Denaro, Frasca, Nicosia A., Sallemi, Di Giacomo, Zorzi	Iaquez, Miccoli, Scuderi	Barrano, Mazzone, Motta, Pelligra, Pino	Argentino, Ragusa, Re	Cannizzo, Siggia	Di Falco, Mascolino, Nicastro	Romano

Sono scritti all'o.d.g. i seguenti punti:

1. Approvazione verbali sedute precedenti;
2. Presa d'atto della designazione del consigliere Cannizzo alla carica di componente delle Commissioni consiliari Affari Generali e Trasparenza, in sostituzione del consigliere dimissionario Dezio;
3. Approvazione Rendiconto di gestione esercizio finanziario 2017;
4. Modifica al regolamento del sistema integrato dei controlli interni;
5. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. E) del D.L.vo. n. 267/2000 per liquidazione stato finale alla ditta Bruccoleri Calogero, esecutrice dei lavori per la realizzazione pontili amovibili per l'attracco turistico di natanti da diporto all'interno della rada portuale di Scoglitti;
6. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. A) del D.L.vo. n. 267/2000 afferente la corresponsione di somme in favore della sig.ra Battaglia Salvina in virtù della sentenza n. 142/17, munita di formula esecutiva pronunciata dal GDP di Vittoria avente ad oggetto: Risarcimento danni da insidia stradale

Presiede il Presidente, consigliere A. Nicosia.

Partecipa il Segretario generale A.M.Fortuna.

La seduta è pubblica.

Alle ore 19.30, all'appello nominale, risultano:

- Consiglieri assenti n. 12 ( Denaro, Frasca, Iaquez, Miccoli, Scuderi, Ragusa, Re, Siggia, Di Falco, Mascolino, Mazzone, Motta )
- Consiglieri presenti n. 12, numero sufficiente alla validità della seduta.

Il Presidente dichiara valida la seduta e nomina scrutatori i consiglieri Cannizzo, Pelligra, Pino.

**OMISSIS**

Chiama poi in trattazione il punto n. 6 dell'o.d.g. che reca: "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. A) del D.L.vo. n. 267/2000 afferente la corresponsione di somme in favore della sig.ra Battaglia Salvina in virtù della sentenza n. 142/17, munita di formula esecutiva pronunciata dal GDP di Vittoria avente ad oggetto: Risarcimento danni da insidia stradale".

Il Segretario generale, in assenza del Dirigente proponente, relaziona sulla proposta.

Nessuno dei Consiglieri presenti chiede di intervenire, pertanto il Presidente pone ai voti la proposta.

La votazione eseguita per appello nominale, consegue il seguente risultato:

- Consiglieri assenti n. 7 ( Denaro, Sallemi, Iaquez, Ragusa, Di Falco, Mazzone, Romano )

- Consiglieri presenti n. 17
- Consiglieri astenuti n. 4 (Cannizzo, Siggia, Mascolino, Nicastro )
- Voti favorevoli n. 13

Il Presidente proclama il risultato della votazione e dichiara **approvata la proposta.**

**Pertanto,**

#### **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**vista** la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. A) del D.L.vo. n. 267/2000 afferente la corresponsione di somme in favore della sig.ra Battaglia Salvina in virtù della sentenza n. 142/17, munita di formula esecutiva pronunciata dal GDP di Vittoria avente ad oggetto: 'Risarcimento danni da insidia stradale'";

**visti:**

- o il parere di regolarità tecnica reso dal Dirigente competente;
- o il parere reso dal Collegio dei Revisori dei conti del Comune;
- o il parere reso dalla Commissione consiliare competente;

**sentita** la relazione del Segretario generale;

**riconosciuta** la propria competenza;

**ritenuto** di disporre nel merito;

**visti** gli atti d'Ufficio;

**vista** la normativa vigente in materia,  
con la votazione "ut supra"

#### **DELIBERA**

**approvare**, sia nella parte narrativa che in quella propositiva, la proposta di deliberazione avente ad oggetto: "Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. A) del D.L.vo. n. 267/2000 afferente la corresponsione di somme in favore della sig.ra Battaglia Salvina in virtù della sentenza n. 142/17, munita di formula esecutiva pronunciata dal GDP di Vittoria avente ad oggetto: 'Risarcimento danni da insidia stradale', che è allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, e pertanto:


- 1) di riconoscere il debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 comma 1° lett. a) del D.L.vo n°267/2000, nell'importo complessivo di € 3.671,24 da corrispondere in favore della Sig.ra Battaglia Salvina, in virtù della sentenza n°351/16 pronunciata dal G.D.P. di Vittoria, avente ad oggetto risarcimento danni da insidia stradale;
- 2) di impegnare la somma di € 3.671.24 imputando la spesa sul Cap. 710-U1.10.05.04.001 del corrente bilancio comunale, dando atto che trattasi di somme da assumere ai sensi dell'art. 163, commi 1° e 3°, del D.L.vo n°267/2000. non suscettibili di frazionamento in dodicesimi, onde evitare spese derivanti da eventuali successivi atti giudiziari che comporterebbero, senz'altro, danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
- 3) di dare atto che il Dirigente della Direzione Manutenzioni provvederà al compimento degli atti gestionali connessi e conseguenziali al presente provvedimento, ivi compresa la liquidazione.
- 4) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Procura Regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti

Il presente verbale, letto ed approvato, viene sottoscritto

Il Consigliere anziano  
**MICCOLI**



Il Presidente  
**NICOSIA**



Il Segretario Generale  
**FORTUNA**



Parere Regularità Tecnica

VISTA la presente proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE Favorevole in ordine alla regolarità tecnica.

Si attesta la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione Amministrativa

Vittoria, 10/01/2018

Il Dirigente

Ing. S. Privitera

*S. Privitera*

Parere Regularità Contabile

VISTA la proposta di Deliberazione

ESPRIME PARERE

*Esponente si*  
*responsabile*  
in ordine alla regolarità contabile.

L'importo della spesa di € 3671,24 è imputata al cap 710/20 14-38/2018

VISTO: Si attesta la copertura Finanziaria

Si dà atto che la presente proposta di Deliberazione comporta riflessi diretti/indiretta sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente

Vittoria, 15/1/2018

Il Dirigente

*Dott. Alessandro Basile*

Spazio riservato al Segretario Generale

Vittoria, .....

Il Segretario Generale

II DIRIGENTE DELLA DIREZIONE MANUTENZIONI

Preso atto:

che con atto di citazione, fatto pervenire all'Ente Comune di Vittoria, a mezzo notifica, in data 17/12/2014 ed acclarato in pari data al prot. gen. n°39210, l'Avv. Salvatore Sallemi Gulino, nella qualità di procuratore della Sig.ra Battaglia Salvina, nata a Vittoria in data 02/09/1959 ed ivi residente nella Via Cap.li degli Zuavi n°169, C.F.: BTT SVN 59P42 M088S, citava detto Comune, in persona del Sindaco e Legale Rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore dell'Esponente della somma di €4.900,00 a titolo di risarcimento danno, o in quell'altra maggiore o minore che la C.T.U dovesse accertare, oltre interessi moratori dal di del dovuto, con vittoria di

spese, competenze ed onorari per il risarcimento dei danni subiti in data 12/07/2014 allorché intenta ad attraversare la Via Siracusa, in Scoglitti, cadeva rovinosamente a terra a causa di una buca non visibile e non segnalata;

che in data 16/01/2015 veniva trasmessa alla Direzione Manutenzioni, a mezzo fax, nota prot. n°12250/PM del 24/11/2014, con la quale la Polizia Municipale comunicava, fra l'altro, di non essere intervenuta nel momento in cui si è verificato il sinistro;

che con nota prot. n°6081/Avv. del 30/12/2014, la Direzione Avvocatura, facendo riferimento all'Atto di citazione di cui infra, invitava le Direzioni in indirizzo a voler fornire una relazione dettagliata e documentata in merito alla pretesa vantata dalla Sig.ra Battaglia Salvina;

che con nota prot. n°203/M del 19/01/2015, la Direzione Manutenzioni, sulla scorta di quanto comunicato dalla Polizia Municipale con nota prot. n°12250/PM del 24/11/2014, comunicava di ritenere conclusa l'istruttoria con parere negativo per qualsiasi richiesta di risarcimento danni;

che con nota prot. n°936/Avv. del 26/02/2015 la Direzione Avvocatura portava a conoscenza, delle Direzioni in indirizzo, che con deliberazione n°15 del 23/01/2015 che era stato conferito incarico al Dott. F. Tumino di resistere in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Vittoria, avverso l'atto di citazione promosso dalla Sig.ra Battaglia Salvina e che avrebbe curato di comunicare l'esito del procedimento;

che in data 13/09/2017 è stata notificata all'Ente-Comune sentenza n°142/2017, munita di formula esecutiva, acclarata in pari data al prot. gen. n°38294, con la quale il Giudice di Pace di Vittoria, definitivamente decidendo nel giudizio n°144/2015 R.G.A.C., promosso dalla Sig.ra Battaglia Salvina, sopra meglio generalizzata, condanna il convenuto Comune di Vittoria, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore dell'Attrice della somma di €1.760,00 a titolo di risarcimento dei danni fisici tutti subiti dalla stessa, oltre accessori, nonché al pagamento, in suo favore delle spese processuali che liquida in complessivi €1.130,00, oltre rimborso spese generali ex tpf, nonché IVA e CPA come per legge, nonché al rimborso in suo favore delle spese di C.T.U., e così complessivamente €3.671,24 come da specifica su sentenza;

che con nota prot. n°5085/Avv. del 29/09/2017 la Direzione Avvocatura trasmetteva copia del mod. F23 relativa al pagamento della registrazione della sentenza de qua;

che con nota prot. n°5541/Avv. del 12/10/2017 la Direzione Avvocatura, trasmetteva alle direzioni in indirizzo copia della sentenza munita di formula esecutiva, invitando le Direzioni in indirizzo, per quanto di competenza, a dare esecuzione alla predetta sentenza, ciò al fine di evitare che l'omessa o tardiva ottemperanza possa produrre conseguenze per l'Ente;

Ritenuto di dover provvedere in merito onde evitare spese derivanti da eventuali successivi atti giudiziari che potrebbero recare grave nocimento all'Eraio dell'Ente;

Richiamata la Deliberazione della Corte dei Conti della Regione Sicilia, n°177/2015/P.A.R. Sezione di Controllo, con la quale viene sancito il preventivo riconoscimento del debito fuori bilancio da parte del Consiglio Comunale per i debiti derivanti da sentenza esecutiva ai sensi dell'art. 194 c. 1 lett. a) del D.L.vo n°267/2000;

Viste le norme vigenti e precisato che trattasi di somme da assumere ai sensi del D.L. n°267/2000, art 163, commi 1° e 3°;

Tutto ciò premesso;

#### PROPONE

- 1) di riconoscere, per le superiori ragioni, il debito fuori bilancio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 194 comma 1° lett. a) del D.L.vo n°267/2000, nell'importo complessivo di €3.671,24 come da specifica su sentenza, da corrispondere in favore della Sig.ra Battaglia Salvina, meglio sopra generalizzata, in virtù della sentenza n°351/16 pronunciata dal G.D.P. di Vittoria, avente ad oggetto risarcimento danni da insidia stradale.
- 2) di impegnare la somma di €3.671,24 imputando la spesa sul Cap. 710/<sup>20</sup>U1.10.05.04.001 del corrente bilancio comunale, dando atto che trattasi di somme, da assumere ai sensi dell'art. 163, commi 1° e 3°, del D.L.vo n°267/2000, non suscettibili di frazionamento in


dodicesimi onde evitare spese derivanti da eventuali successivi atti giudiziari che comporterebbero, senz'altro, danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.

- 3) di dare atto che il Dirigente della Direzione Manutenzioni provvede al compimento degli atti gestionali connessi e conseguenziali al presente provvedimento, ivi compresa la liquidazione.
- 4) di dichiarare il presente provvedimento di immediata esecuzione. al fine di evitare ulteriori aggravii per l'Ente.
- 5) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Procura Regionale presso la sezione giurisdizionale della Corte dei Conti

L'Istruttore  
Dott.ssa A. Giannatana



Il Dirigente  
Ing. S. Privitera



STUDIO LEGALE  
AVV. SALVATORE SALLEMI  
VIA CASTELFIDARDO n°108  
97019 VITTORIA (RG)  
TEL/FAX: 0932 981434-0932 1910509  
P.IVA: 01408340881



N° 144/15 Sentenz  
N° 144/2015 R. Gens  
N° 4417 Reperto  
N° 144/15 Cronolo

REPUBLICA ITALIANA

CITTA' DI VITTORIA

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE VITTORIA

COMUNE DI VITTORIA  
PROTOCOLLO GENERALE

19 SET 2017

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

13 SET 2017

PROT. N. 38294

Il Giudice di Pace di Vittoria (RG), avv. Giuseppe Finelli, ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nella Causa Civile iscritta al N° 144/2015 R.G.

### PROMOSSA DA

- **BATTAGLIA Salvina**, nata a Vittoria il 02.09.1959, residente in Vittoria nella via Cap. degli Zuavi n° 169, rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Sallemi Gulino ed elettivamente domiciliata in Vittoria presso il suo studio, giusta procura a margine dell'atto introduttivo,

- **ATTRICE** -

### CONTRO

- **COMUNE DI VITTORIA**, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Flavio Tumino ed elettivamente domiciliato in Vittoria nella via Bixio n° 34 presso l'Ufficio dell'Avvocatura Comunale, giusta deliberazione della G.M. n° 15 del 23.01.2015 e mandato a margine della comparsa di costituzione e risposta,

- **CONVENUTO** -

Oggetto: Risarcimento danni da insidia stradale.

La causa, istruita con produzione documentale ed assunzione di prova testimoniale, nonché C.T.U. medico legale sulla persona dell'attrice, è stata decisa e posta in decisione alla fissata udienza di discussione sulle

I ..... conclusioni precisate dai difensori delle parti costituite come da verbale di causa in atti.

### **RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE**

La stesura della presente sentenza segue quanto disposto dall'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45, comma 17, della legge n° 69/09.

Con l'atto introduttivo l'attrice BATTAGLIA Salvina ha convenuto in giudizio avanti Codesto Ufficio del Giudice di Pace il COMUNE DI VITTORIA chiedendo al Giudice adito la condanna dello stesso al risarcimento in suo favore dei danni fisici tutti subiti a seguito del sinistro verificatosi il giorno 12.07.2014 lungo la via Siracusa di Scoglitti in territorio del Comune di Vittoria, a causa della presenza lungo la carreggiata di un avvallamento del manto stradale non segnalato e che ha provocato i danni fisici di cui richiede il risarcimento.

Costituitosi in giudizio il Comune di Vittoria, lo stesso ha contestato la domanda attrice e chiesto il suo rigetto.

Nel merito la domanda formulata da parte attrice è da accogliersi sia pur per i motivi di seguito specificati.

Ed invero, nel caso de quo risultano provate e confermate le circostanze riferite da parte attrice in merito all'evento per cui è causa ed alle conseguenze dello stesso e, specificatamente, la presenza lungo la carreggiata di un avvallamento non segnalato ed i danni fisici dalla stessa a causa di detta anomalia del manto stradale.

N ⇒ In ordine all' "an", a parere di questo decidente, alla luce delle risultanze istruttorie e specificatamente dalle dichiarazioni rese dai testi assunti nel corso del giudizio, nonché dalle foto allegate in atti da parte

I  
rilevante non presuppone nè implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta. Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità (rilevante non già ad escludere la colpa bensì quale profilo oggettivo, al fine di accertare l'eccellenza del fattore esterno, sicchè anche un'utilizzazione estranea alla naturale destinazione della cosa diviene prevedibile dal custode laddove largamente diffusa in un determinato ambiente sociale) e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia (ex multis Cass. 10/03/2005, n. 5326; Cass. 10/08/2004, n. 15429, Cass. 15/03/2004, n. 523/6; Cass. 15/01/2003, n. 472; Cass. 20/08/2003, p. 12219; Cass. 9/04/2003, n. 5578; Cass. 15/01/2003, n. 472; Cass. S.U. 11.11.1991, n. 12019; Cass. 17.1.2001, n. 584).

Ritiene questo decidente di aderire a tale orientamento.

Giusta quanto costantemente affermato dalla Suprema Corte, infatti, "... i principi giuridici che, secondo la giurisprudenza di legittimità, governano la materia, possono così riassumersi: la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento

rilevante non presuppone nè implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario e funzione della norma è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo pertanto considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione e non necessariamente il proprietario o chi si trova con essa in relazione diretta.

Ne consegue che tale tipo di responsabilità è esclusa solamente dal caso fortuito, fattore che attiene non già ad un comportamento del responsabile bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata ma ad un elemento esterno, recante i caratteri dell'imprevedibilità (rilevante non già ad escludere la colpa bensì quale profilo oggettivo, al fine di accertare l'eccezionalità del fattore esterno, sicchè anche un'utilizzazione estranea alla naturale destinazione della cosa diviene prevedibile dal custode laddove largamente diffusa in un determinato ambiente sociale) e dell'inevitabilità, a nulla viceversa rilevando che il danno risulti causato da anomalie o vizi insorti nella cosa prima dell'inizio del rapporto di custodia (ex multis Cass. 10/03/2005, n. 5326; Cass. 10/08/2004, n. 15429, Cass. 15/03/2004, n. 523/6; Cass. 15/01/2003, n. 472; Cass. 20/08/2003, p. 12219; Cass. 9/04/2003, n. 5578; Cass. 15/01/2003, n. 472; Cass. S.U. 11.11.1991, n. 12019; Cass. 17.1.2001, n. 584).

Ritiene questo decidente di aderire a tale orientamento.

Giusta quanto costantemente affermato dalla Suprema Corte, infatti, "... i principi giuridici che, secondo la giurisprudenza di legittimità, governano la materia, possono così riassumersi: la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 cod. civ. prescinde dall'accertamento del carattere colposo dell'attività o del comportamento

del custode ed ha natura oggettiva, necessitando, per la sua configurabilità, del mero rapporto eziologico tra cosa ed evento: tale responsabilità prescinde, altresì, dall'accertamento della pericolosità della cosa e sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito, che può essere rappresentato anche dal fatto del danneggiato, avente un'efficacia causale idonea a interrompere il nesso causale tra cosa ed evento dannoso (Cass. civ. 7 aprile 2010, n. 8229; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279; Cass. civ. 5 dicembre 2008, n. 28811). La radicale oggettivazione dell'ipotesi normativa, insita nella prospettiva adottata che rende più congruo parlare di rischio da custodia (piuttosto che di colpa nella custodia) e di presunzione di responsabilità (piuttosto che di colpa presunta) comporta che la responsabilità in questione non esige, per essere affermata, un'attività o una condotta colposa del custode, di talché, in definitiva, il custode negligente non risponde in modo diverso dal custode perito e prudente, se la cosa ha provocato danni a terzi (Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279). Assodato, dunque, che la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. è esclusa solamente dal caso fortuito che, si ripete, è qualificazione incidente sul nesso causale e non sull'elemento psicologico dell'illecito (confr. Cass. civ. 7 luglio 2010, n. 16029; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279) in relazione a talune fattispecie può essere necessario stabilire se l'evento derivi in tutto o in parte dal comportamento dello stesso danneggiato. Ne consegue che corollario della regola sancita dall'art. 2051 cod. civ. è quella dettata dall'art. 1227 comma 1, cod. civ.. Peraltro il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo a produrre l'evento deve in ogni caso essere adeguato alla natura ed alla pericolosità della cosa, sicché tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa, tanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, a partire

dall'uso improprio della cosa, fino all'eventuale interruzione del nesso eziologico tra la stessa e il danno e alla esclusione di ogni responsabilità del custode (cofr. Cass. civ. 24 febbraio 2011, n. 4476; Cass. civ. 19 febbraio 2008, n. 4279). Con specifico riguardo al regime di responsabilità alla quale vanno incontro, ex art. 2051 cod. civ., gli enti proprietari o concessionari di strade o comunque di beni demaniali aperti all'uso di un numero indifferenziato di utenti, questa Corte ha avuto modo di precisare che: a) per le strade aperte al traffico, l'ente proprietario (o il concessionario) si trova in una situazione che lo pone in grado di sorvegliarle, di modificarne le condizioni di fruibilità, di escludere che altri vi apportino cambiamenti, situazione che, a ben vedere, integra proprio lo status di custode; b) una volta accertato che il fatto dannoso si è verificato a causa di una anomalia della strada stessa, è comunque configurabile la responsabilità dell'ente pubblico custode, salvo che quest'ultimo non dimostri di non avere potuto far nulla per evitare il danno; c) l'ente proprietario (o concessionario) non può far nulla quando la situazione che provoca il danno si determina non come conseguenza di un precedente difetto di diligenza nella sorveglianza e nella manutenzione della strada ma in maniera improvvisa, atteso che solo siffatta evenienza (ai pari della eventuale colpa esclusiva dello stesso danneggiato in ordine al verificarsi del fatto) integra il caso fortuito; d) agli enti proprietari di strade aperte al pubblico transito è dunque applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. con riferimento alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada, essendo peraltro configurabile il caso fortuito in relazione a quelle provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere; e) ai fini del giudizio sulla qualificazione della prevedibilità o meno della repentina alterazione dello stato della cosa, occorre avere riguardo al tipo di pericolosità che ha provocato l'evento di danno, pericolosità

che può atteggiarsi diversamente, ove si tratti di una strada, in relazione ai caratteri specifici di ciascun tratto e alle circostanze che ne connotano l'uso da parte degli utenti (confr. Cass. civ. 11 novembre 2011, n. 23562; Cass. civ. 3 aprile 2009, n. 8157; nei medesimi sensi Cass. civ. 29 marzo 2007, n. 7763; Cass. civ. 2 febbraio 2007, n. 2308; vedi anche Cass. civ. 25 luglio 2008, n. 20427). Deriva da quanto sin qui detto, che non appare condivisibile l'approccio ... il quale ha apoditticamente ritenuto precluso, in relazione alla rete stradale comunale, in quanto oggetto di una utilizzazione generale e diretta, da parte dei cittadini, il concreto esercizio dei poteri di vigilanza e custodia da parte dell'ente proprietario. ... infatti, la disponibilità che l'ente proprietario ha di una strada, in vario modo regolamentandone le condizioni di fruizione e incidendo sulle stesse, integra lo status di custode, il che, determinando, in via di principio, la soggezione dell'ente al regime di responsabilità di cui all'art. 2051 cod. civ., comporta che, chi ne invoca l'applicazione, ha l'onere soltanto di dimostrare l'evento dannoso nonché il nesso di causalità tra la cosa e la sua verifica. In tale prospettiva la possibilità di riscontrare nel comportamento della danneggiata un tasso di imprudenza e di disattenzione tale da imporre la qualificazione in termini di caso tortuito, idoneo ad escludere il nesso di causalità tra cosa in custodia ed evento andrà scrutinata alla luce dell'assetto dato da questa Corte agli oneri probatori gravanti sulle parti nelle azioni di responsabilità del custode ex art. 2051 cod. civ. nonché tenendo conto del contesto spaziale in cui ha avuto luogo l'incidente. ..." (Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 14 dicembre 2012 - 29 gennaio 2013, n° 2094).

Dai superiori richiamati pronunciamenti è evidente che i più recenti interventi della Suprema Corte in funzione nomofilattica accreditano l'idea che la stessa abbia definitivamente abbandonato la tesi della applicabilità, alla fattispecie per cui è controversia, dell'art. 2043 c.c., norma quest'ultima come è noto basata sulla violazione del principio del "*neminem laedere*".

Una giurisprudenza più risalente, infatti, sulla base della ritenuta ed ormai superata inapplicabilità dell'art. 2051 c.c. alla fattispecie che ci occupa, ha argomentato doversi, piuttosto, far riferimento all'art. 2043 c.c., forgiando i noti concetti di insidia e trabocchetto, per cui il danneggiato deve dare la prova, ai fini del ristoro dei danni asseritamente subiti a cagione di anomalie nella manutenzione stradale, della esistenza di un pericolo occulto non visibile e prevedibile riconducibile alle suddette criticità (così, ex multis, Cass. 1985/2319, Cass. 2004/1571; Cass. 2004/22592).

u  
E' stato tuttavia affermato che l'insidia ed il trabocchetto costituiscono figure giuridiche, per l'appunto di elaborazione giurisprudenziale, nate dalla esigenza di limitare le ipotesi di responsabilità della Pubblica Amministrazione, ponendo la relativa prova a carico del danneggiato, da cui essa può liberarsi dimostrando di aver adottato tutte le cautele del caso per evitare il danno e quindi l'insorgere della situazione di pericolo (insidia).

A fronte di tale indiscutibile favore per la Pubblica Amministrazione, a partire dagli anni novanta, a seguito della sentenza della Corte Costituzionale 10/05/1999 n. 156, si è iniziato a considerare le ipotesi di cui si discute, rientranti nella sfera di applicazione dell'art. 2051 c.c., facendo leva sul concetto di custodia cui è tenuta la Pubblica Amministrazione, con riguardo al c.d. patrimonio stradale. Un mutamento di prospettiva che ha comportato anche un mutamento sul piano dell'onere probatorio, in considerazione della configurabilità in capo alla P.A. di una presunzione di colpa da cui la stessa può liberarsi con la prova del fortuito.

In particolare, tale svolta è stata dettata dagli Ermellini con le due sentenze 20/02/2006 n. 3651 e 14/03/2006 n. 5445, attraverso cui si è arrivati a

ritenere pienamente applicabile alla P.A. l'art. 2051 c.c., confermate successivamente da numerose altre, oltre quelle già citate.

Nel caso de quo il Comune convenuto, su cui incombe il relativo onere probatorio, non ha fornito prova alcuna e/o provato fatti e/o circostanze diverse da quelle addotte da parte attrice e le quali, in conseguenza, oltre a ritenersi fondati per i già esposti motivi, sono da porre alla base della pronuncia di questo decidente.

Peraltro, nel caso specifico che ci occupa, le precise e concordanti dichiarazioni rese in sede di prova testimoniale dai testi assunti e le foto dello stato dei luoghi allegate in atti, forniscono la prova del nesso eziologico tra la cosa in custodia ed i danni fisici riportati nell'occasione dall'attrice, ascrivendosi quest'ultimi all'avvallamento esistente sulla carreggiata e non segnalato, risultando peraltro chiarita la condizione di lesività posseduta dallo stesso.

Dai superiori principii e risultanze probatorie acquisite al giudizio, discende l'accoglimento delle domande attoree, con conseguente condanna del Comune di Vittoria convenuto al risarcimento dei danni fisici tutti subiti dall'attrice in occasione dell'evento per cui è causa.

⇒ In ordine al "quantum":

▪ Danni alla persona.

In relazione alle lesioni fisiche e/o ai danni alla persona subiti dall'attrice BATTAGLIA Salvina ed alla quantificazione del danno risarcibile in suo favore, nella ricerca delle soluzioni da offrire ai problemi giuridici sotto esame, questo giudice recepisce le risultanze della relazione di CTU depositata in atti dal dott. Emanuele Frasca, stante trattarsi di indagine tecnica

che questo giudice reputa di poter condividere e di fare propria in considerazione degli esaustivi diversi snodi che sono stati seguiti da detto ausiliario, in particolare il raccordo anamnestico-clinico, così come il contenuto delle operazioni di consulenza nonché, infine, le argomentazioni dallo stesso svolte nelle osservazioni conclusive.

Ciò premesso, occorre procedere alla quantificazione del danno risarcibile, ritenendo certi, attendibili e condivisibili gli approdi del consulente tecnico d'ufficio, per tutti i motivi sin qui addotti.

La richiesta di risarcimento formulata dall'attrice BATTAGLIA Salvina può essere ricondotta a diverse voci di danno sia patrimoniale quali le spese mediche sostenute che non patrimoniale quali danno biologico e danno morale.

▪ **Danno patrimoniale da spese mediche sostenute.**

L'attrice deduce di avere sostenuto, in conseguenza del sinistro, spese mediche che il C.T.U. ritiene congrue.

Le stesse tuttavia possono essere quantificate e liquidate in sole complessivi Euro 160,00 come da documentazione fiscale in atti e ritenute le stesse diretto collegamento causale con il sinistro, nonché il loro rapporto di derivazione causale ex art. 1223 c.c., con esclusione delle spese sostenute per il C.T.P. le quali non possono essere intese spese mediche necessarie alla cura e guarigione.

▪ **Danno non patrimoniale Biologico e Morale.**

La danneggiata lamenta un danno non patrimoniale *in primis* biologico ed *in secundis* morale.

In ordine al *quantum debeatur* si deve ritenere accertato, alla stregua della



disposta C.T.U. medico-legale del dott. Emanuele FRASCA, immune da vizi logici e tecnici ed alle cui conclusioni questo giudice ritiene di uniformarsi, che le lesioni riportate da BATTAGLIA Salvina hanno comportato alla stessa una "... *inabilità temporanea parziale di 25 gg al 75% e di 25 gg al 50% ... non sono residuati postumi ...*" invalidanti.

u  
4  
Alla luce di siffatti accertamenti, effettuando la concreta liquidazione della somma da riconoscere a detta danneggiata BATTAGLIA Salvina a titolo di risarcimento, facendo riferimento ai criteri indicati nella Legge numero 57 del 2001 come ad oggi (data in cui la causa è stata trattenuta in decisione) aggiornata (D.M. 25 giugno 2015, pubblicato nella G.U. numero 162 del 15 Luglio 2015) la quale prevede €.-46,29- per ogni giorno di inabilità, è da liquidarsi per danno biologico temporaneo la somma di €.-1.446,25- (di cui €.-34,71- x 25 = -867,75- per invalidità temporanea parziale di giorni venticinque al 75% ed €.-23,14- x 25 = -578,50- per invalidità temporanea parziale di giorni quindici al 50%).

Dette somme, tuttavia, sono da incrementarsi anche del risarcimento del danno morale.

Il danno non patrimoniale, identificandosi con il danno determinato dalla lesione di interessi inerenti la persona non connotati da rilevanza economica, costituisce tuttavia categoria unitaria non suscettiva di suddivisione in sottocategorie.

Il riferimento a determinati tipi di pregiudizio in vario modo denominati (danno morale, danno biologico, danno da perdita del rapporto parentale) infatti risponde ad esigenze descrittive, ma non implica il riconoscimento di distinte categorie di danno (Cass. S.S. U.U. 26972 dell' 11 novembre 2008).

Ne consegue, pertanto, che nell'ambito della categoria generale del danno non patrimoniale, il danno morale non individua una autonoma categoria di danno ma, rientrando nel danno biologico, descrive, tra i vari possibili pregiudizi non patrimoniali, un tipo di pregiudizio costituito dalla sofferenza soggettiva cagionata dal reato in sé considerata.

Sofferenza la cui intensità e durata nel tempo non assumono rilevanza ai fini della esistenza del danno, ma solo della quantificazione del risarcimento.

La Suprema Corte, con la citata sentenza, ha affermato che occorre procedere ad adeguata personalizzazione della liquidazione del danno biologico, valutando nella loro effettiva consistenza le sofferenze fisiche e psichiche patite dal soggetto leso, onde pervenire al ristoro del danno nella sua interezza.

Il danno morale pertanto deve essere calcolato tenendo conto della entità della sofferenza, del turbamento dello stato d'animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all'evento dannoso.

Orbene, nel caso ora in esame è tenuto conto della entità delle lesioni riportate, a parere di questo giudice va liquidata per il danno biologico non patrimoniale, comprensivo dei vari possibili pregiudizi sofferti; la complessiva somma di €.-1.600,00-, compreso anche il danno morale.

La complessiva somma da liquidare per danno biologico non patrimoniale all'attrice BATTAGLIA Salvina quale risarcimento dei danni fisici tutti dalla stesso subiti a seguito del sinistro per cui è causa è pertanto pari ad €.-1.600,00-.

Il convenuto COMUNE di VITTORIA, in conseguenza, è da condannarsi al pagamento in favore dell'attrice BATTAGLIA Salvina della complessiva

W  
somma di €.-1.760,00- (di cui €.-160,00- per spese mediche documentate) la quale, liquidata all'attualità e, pertanto, non suscettibile di rivalutazione monetaria, è tuttavia da incrementarsi degli interessi da lucro cessante nella misura del tasso legale annuo calcolati, in applicazione del principio giurisprudenziale affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 1712 del 1995, non sugli importi liquidati all'attualità bensì sulla somma devalutata, in base agli indici ISTAT, al momento del fatto e rivalutata anno per anno a partire dalla data del sinistro fino alla data della pubblicazione della presente sentenza, oltre agli interessi al tasso legale da calcolare, sulla somma liquidata all'attualità, dalla data della pubblicazione della presente sentenza a quella della estinzione dell'obbligazione risarcitoria.

Le spese della esperita C.T.U come in atti liquidate sono altresì da porsi definitivamente a carico del COMUNE di VITTORIA convenuto.

Le spese processuali seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c..

In merito all'ammontare della liquidazione, va ricordato quanto affermato dalle Sezioni Unite dell'11 settembre 2007 n. 19014: le spese di lite vanno liquidate giusta la natura ed il valore della controversia, l'importanza ed il numero delle questioni trattate, nonché la fase di chiusura del processo.

Il principio di adeguatezza e proporzionalità impone, peraltro, una costante ed effettiva relazione tra la materia del dibattito processuale e l'entità degli onorari per l'attività professionale svolta. Il *decisum* prevale quindi, di regola, sul *disputatum* (Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 11 settembre 2007, n. 19014) salvo il caso in cui vi sia rigetto integrale della domanda attorea ove consegue che il valore della controversia è quello corrispondente alla somma domandata dall'attore (Cass. civ., Sez. I, 11 marzo

2006, n. 5381).

Nel caso di specie, l'importo è da calcolarsi sulla base del *disputatum* e di quello effettivo riconosciuto in sentenza (*decisum*).

Orbene, tenendo conto del corso del giudizio, atteso il valore della causa e, per tali indici, applicati i barèmes tariffari di cui al D.M. 10 marzo 2014 n° 55 da applicarsi al presente giudizio giusta i pronunciamenti della Suprema Corte SS. UU. n. 17405 e n. 17406 pubblicate il 12 ottobre 2012 con le quali è stato stabilito che i nuovi parametri per la liquidazione dei compensi professionali si applicano a tutte le cause ancora in corso al momento della loro entrata in vigore, le spese del procedimento sono liquidate come da dispositivo e ad esse vanno aggiunte il rimborso rimborso forfettario spese ex art. 2 D.M. n° 55/2014, nonché dell'IVA e della CPA giusta il disposto di cui all'art. 11 legge 20 settembre 1980, n. 57.

P. Q. M.

Il Giudice di Pace, definitivamente decidendo nel giudizio n° 144/2015 R.G.A.C., promosso da **BATTAGLIA Salvina** nei confronti del **COMUNE DI VITTORIA**, in persona del Sindaco pro tempore,

→ dichiara il **COMUNE DI VITTORIA**, in persona del Sindaco pro tempore, responsabile del sinistro per cui è causa ed, in conseguenza, obbligato al pagamento in favore di **BATTAGLIA Salvina** della complessiva somma di €.-1.760,00-, come in parte motiva specificatamente quantificata e liquidata a titolo di risarcimento dei danni fisici tutti dalla stessa subito a seguito del sinistro per cui è causa, oltre gli accessori come in parte motiva indicati e specificati;

→ per l'effetto, condanna il COMUNE DI VITTORIA, in persona del Sindaco pro tempore, al pagamento in favore di BATTAGLIA Salvina di dette somme tutte come specificatamente quantificate, oltre accessori come sopra indicati, nonché al pagamento in suo favore delle spese processuali che, stante l'esito del giudizio e l'attività processuale svolta, liquida in complessivi €.1.130,00-, di cui €.130,00- per spese ed €.1.000,00- per compensi (€.200,00- per la fase di studio, €.150,00- per la fase introduttiva, €.300,00- per la fase istruttoria ed €.350,00- per la fase decisoria), oltre 15% rimborso forfettario spese ex art. 2 D.M. n° 55/2014, nonché Iva e Cpa come per legge giusta art. 11 legge 20 settembre 1980 n. 576, nonché al rimborso in suo favore delle spese di C.T.U. come in atti liquidate e se da detta attrice già anticipate, ponendo le stesse definitivamente a carico del COMUNE di Vittoria convenuto.

Così deciso in Vittoria oggi, li 22 luglio 2016.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Salvatore Gentile)

Il Giudice

(avv. Giuseppe Trinelli)  
+11 +11

Depositata in Cancelleria e 20/3/17  
resa pubblica il 19 APR. 2017

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Salvatore)

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta di

AVV. Salvatore Giulio Selleni

Vittoria,

07 SET. 2017

IL CANCELLIERE

F.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Salvatore Gentile)



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DELLA LEGGE

COMANDIAMO A TUTTI GLI UFFICIALI GIUDIZIARI CHE NE SIANO  
RICHIESTI E A CHIUNQUE SPETTI, DI METTERE IN ESECUZIONE IL  
PRESENTI TITOLO, AL PUBBLICO MINISTERO DI DARVI ASSISTENZA E A  
TUTTI GLI UFFICIALI DELLA FORZA PUBBLICA DI CONCORRERVI,  
QUANDO NE SIANO LEGALMENTE RICHIESTI.

Vittoria,

07 SET. 2017

IL CANCELLIERE

F.to IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. Salvatore Gentile)

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta di

AVV. Salvatore Giulio Selleni

Vittoria,

07 SET. 2017

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO

Assistente Giudiziario  
Salvatore Gentile



**PENALE CIVILE**  
STUDIO LEGALE

**SPECIFICA SU SENTENZA**

€ 1.760,00	Sorte
€ 22,12	Interessi
€ 300,00	CTU
€ 1.000,00	Compensi
€ 150,00	Spese Generali ex art. 13 (15% su onorari)
€ 46,00	Cpa 4%
€ 263,12	Iva 22%
€ 130,00	Spese esenti ex art. 15 DPR 633/72
<hr/>	
<b>€ 3.671,24</b>	<b>Totale</b>

*Avv. Salvatore Sallemi Gulino*

**AVVOCATI:**

Carlo Pietravalle - Patrocinante in Cassazione

Salvatore Giardinna - Patrocinante in Cassazione

Simona Marquetti

Salvatore Sallemi Gulino

Serena Costa

Eleonora Caruso

**STUDIO LEGALE:**

Via Castelfidardo, 108 - 97019 Vittoria (RG)

Tel. 0932 981434 / Fax: 0932 1910509

e-mail: studio@penalecivile.it penalecivile.it

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza dell'Avv. Salvatore Sallemi Gulino, io sottoscritto Ufficiale

Giudiziario dell'U.N.E.P. del Tribunale di Ragusa ho notificato il suesteso

- Al Comune di Vittoria, in persona del suo Sindaco pro tempore, domiciliato

per la carica presso la Casa Comunale mediante consegna di copia a mani *all'ho*

*definita decisa e' reversi  
gli atti Fore Ivalle*

*More 13 Set. 2017*

TRIBUNALE DI RAGUSA  
UFFICIALE GIUDIZIARIO  
*[Signature]*

*1581*

*A*

*[Signature]*

11 SET 2017



## CITTA' DI VITTORIA

PROVINCIA DI RAGUSA

### LA COMMISSIONE CONSILIARE PROGRAMMAZIONE E BILANCIO

di cui sono componenti i consiglieri:

Se La Ami La Cambi	Riavvia Vittoria	Forza Italia	Mo. 5 stelle	Nuove Idee I Democratici	Partito Democratico	Gruppo Misto
Cannata, Frasca, Di Giacomo	Iaquez	Motta	Argentino	Siggia	Nicastro	

vista la seguente proposta di deliberazione:

1. Riconoscimento debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 c.1 lett. A) del D.L.vo n. 267/2000 afferente la corresponsione di somme in in favore della sig.ra Battaglia Salvina in virtù della sentenza n. 142/17, munita di formula esecutiva pronunciata dal GDP di Vittoria avente ad oggetto : Risarcimento danni da insidia stradale

con la seguente votazione:

- Consiglieri assenti n. 1 (Argentino)
- Consiglieri presenti n. 7
- Consiglieri astenuti n. 2 (Siggia, Nicastro)
- Voti favorevoli n. 5

**ESPRIME**

parere **FAVOREVOLE** sulla proposta.



La Segreteria del Consiglio

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
COMUNE DI VITTORIA**

07 MAG 2018  
Prot. n. 881

Al Signor Sindaco del Comune  
Al Signor Presidente del C.C.  
Al Dirigente della direzione politiche e finanziaria,  
Al Segretario Generale

**OGGETTO: Parere per proposta di riconoscimento debito fuori bilancio della somma di euro 3.671,24 a favore della signora Battaglia Salvina articolo 194 comma 1 lettera a) a seguito sentenza n.142/17, munita di formula esecutiva .**

Verbale n. 16 del 07/05/2018

Il giorno 07/05/2018 del mese di Maggio dell'anno 2018 alle ore 09:30 presso la sede del Comune di Vittoria si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti con la presenza dei signori:

Dott. Napoli Ignazio – Presidente.

Dott. Lentini Alessandro – Componente

Dott. Basile Francesco - Componente

Alla riunione è presente il Dirigente della Direzione Programmazione e Bilancio Dott. Alessandro Basile.

Il Presidente, in premessa, prende atto e fa propri i pareri (dal n. 10 al n.15) espressi dei Colleghi nella seduta del 02/05/2018.

In riferimento alla proposta di deliberazione del consiglio comunale per il riconoscimento di legittimità di debito fuori bilancio art. 194 del TUEL lettera a , ricevuto dallo scrivente collegio in data 27/03/2018 via pec.

Il Collegio riunitosi in data odierna per esprimere parere di competenza a provveduto ad esaminare la documentazione e visto il parere in ordine alla regolarità tecnica reso in data 10/01/2018 e quello contabile espresso in data 10/01/2018.

considerato

che tale debito doveva essere riconosciuto nell' anno 2017 si invita l' Ente a voler chiarire i motivi per cui tali debiti non sono stati proposti o riconosciuti nei tempi su indicati e che la ritardata segnalazione e approvazione del debito come più volta segnalato dalla Corte dei Conti costituisce irregolarità gestionale.


delibera

di esprimere parere favorevole, al riconoscimento del debito, invitando l' Ente ad adottare tutte le misure necessarie per l'accertamento delle eventuali responsabilità.

Gli atti del fascicolo attuale con tutti gli allegati, unitamente all'eventuale delibera consiliare di riconoscimento del debito, dovranno essere trasmessi da parte dell'Amministrazione, alla Procura Generale della Corte dei Conti per la Sicilia, giusta normativa vigente.

Vittoria, 07/05/2018

Il Collegio dei Revisori

Three handwritten signatures in black ink, stacked vertically, representing the Collegio dei Revisori.

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE N° \_\_\_\_\_

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 11 DELLA L.R. N.44/91 E SS.MM.II.

SI CERTIFICA

CHE COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE È PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO

DAL - 1 GIU. 2018 AL 15 GIU. 2018

REGISTRATA AL N. \_\_\_\_\_ REG. PUBBLICAZIONI

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, LI' \_\_\_\_\_ SI DISPONE LA PUBBLICAZIONE

VITTORIA, LI' \_\_\_\_\_

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

Avv. Antonino Maria Fortuna



CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE N° \_\_\_\_\_

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART. 11 DELLA L.R. N.44/91 E SS.MM.II.

SI CERTIFICA

CHE COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE È STATA PUBBLICATA ALL'ALBO PRETORIO

DAL - 1 GIU. 2018 AL 15 GIU. 2018

CHE SONO/NON SONO PERVENUTI RECLAMI

DALLA RESIDENZA MUNICIPALE, LI' \_\_\_\_\_

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE



IL SOTTOSCRITTO SEGRETARIO GENERALE, VISTI GLI ATTI D'UFFICIO,

ATTESTA

CHE LA DELIBERAZIONE È DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA \_\_\_\_\_ PER:

☒ AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 1 DELLA L.R. N°44/91 E SS.MM.II.

☐ DICHIARAZIONE DI IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ AI SENSI DELL'ART. 12 COMMA 2 DELLA L.R. N°44/91 E SS.MM.II.

VITTORIA, LI' \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE